



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

69/2012

SETTEMBRE/3/2012 (*)

6 Settembre 2012

**IL MINISTERO DEL LAVORO DELIMITA IL
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL
CONTRIBUTO INTEGRATIVO
“ INARCASSA “ PER LE IMPRESE EDILI
CHE SVOLGONO ANCHE L’ATTIVITA’ DI
PROGETTAZIONE.**

**CON L’INTERPELLO N. 17 DEL 30 LUGLIO
U.S. VIENE CHIARITO CHE LADDOVE TALE
ATTIVITA’ SIA STRUMENTALE RISPETTO
ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA NON
E’ DOVUTO IL CONTRIBUTO ALLA CASSA
DI PREVIDENZA DEGLI
ARCHITETTI/INGEGNERI.**

Il Ministero del Lavoro, con l'**interpello n° 17 del 30 luglio 2012**, ha risposto all'istanza, avanzata dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, intesa ad ottenere la **corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 10 della L. 6/1981**, recante la disciplina previdenziale per le categorie degli ingegneri e degli architetti, con particolare riferimento al c.d. "*contributo integrativo*".

Tale disposizione normativa prevede il versamento di una maggiorazione percentuale a carico dei singoli architetti/ingegneri da calcolarsi sul proprio volume d'affari che, nel caso di associazioni professionali o società fra professionisti, va determinato riproporzionando il dato societario in base alla quota di partecipazione del singolo professionista.

Orbene l'ANCE, con il quesito *de quo*, ha chiesto se deve ritenersi sussistente, **a carico delle imprese edili, qualificate anche per la progettazione**, e che si avvalgono di personale iscritto negli albi professionali di specie, l'obbligo di versamento del contributo previdenziale integrativo.

Il Ministero ha precisato che l'art. 10 della L. 6/1981 afferisce esclusivamente gli ingegneri ed architetti che svolgono **attività di natura libero – professionale** nonché, per le associazioni o società di professionisti, **all'associato iscritto nei medesimi albi.**

Inoltre, lo statuto dell'Ente di Previdenza (*id: Inarcassa*), all'art. 23, pone il gravame contributivo anche in capo alle società di ingegneria precisando che lo stesso va calcolato "... su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA relativi alle **attività professionali...**".

Alla luce delle previsioni di cui sopra, la Direzione generale per le attività ispettive del Ministero ha affermato che **le imprese di costruzione del settore edile, svolgenti prevalentemente l'attività di costruzione,**

non sono annoverabili nell'ambito delle categorie individuate dalle norme richiamate *ut supra* né possono essere alle stesse assimilate. Pertanto, laddove l'attività di progettazione rivesta per l'impresa edile un ruolo interno e strumentale al corretto espletamento dell'attività principale (*id. costruzione edile/realizzazione materiale dell'opera*) non è dovuto il "contributo integrativo" all'Inarcassa – ex art. L. 6/1981.

Ex adverso, se l'impresa edile espleta **l'attività di progettazione per conto terzi, costituendo la stessa un autonomo prodotto finale, e non un semplice strumento coadiuvante dell'attività prevalente di costruzione in proprio, è tenuta al versamento** del contributo **previdenziale** determinato ai sensi della normativa vigente.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA